



Comune di Arsiero

Provincia di Vicenza

**Piano Comunale del Commercio su
Aree Pubbliche**

L. R. 10/01

Piano e Regolamento

Dicembre 2007

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
 - *Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere*
 - *Individuazione di nuove aree da destinare a posteggi*
 - *Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati*
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art.1. I mercati esistenti sono i seguenti:

- a) Mercato maggiore settimanale che si svolge ogni giovedì con posteggi in concessione nelle aree di: P.zza Rossi, P.zza Martiri della Libertà. Questo mercato è stato istituito con delibera n. 8 del 22/02/1999.
- b) Nel Comune sono presenti posteggi isolati a merceologie specifiche (Piazze morte) art.4.

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Art.1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 23.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

REGOLAMENTO

CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 - Tipologia del mercato

Il mercato periodico è un mercato maggiore settimanale.

Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Mercato maggiore settimanale che si svolge ogni giovedì con posteggi in concessione nelle aree di: P.zza Rossi e P.zza Martiri della Libertà, è stato istituito con delibera n. 8 del 22/02/1999.

Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato maggiore settimanale ha luogo nel giorno di giovedì dalle ore 7,00 con inizio delle operazioni di vendita, fino alle ore 13,00.
2. Qualora la giornata di mercato e le giornate di attività nei posteggi isolati vengano a coincidere con un giorno festivo, le suddette attività potranno essere anticipate, posticipate o effettuate nella medesima giornata festiva, come previsto dal calendario di cui all'art. 8 c.3 della L.R. n. 10/01
3. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
4. I concessionari di posteggio entro le ore 8,30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombrata da cose e persone.
6. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possano avere inizio, sino alle ore 15,00, le operazioni di pulizia dell'area interessata, con il conseguente ripristino dell'uso della stessa.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

8. In applicazione all'art. 28 comma 12 del D. Lgs. 114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 4 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

1. Mercato Maggiore settimanale:

- a) ubicazione: P.zza Rossi e P.zza martiri della Libertà.
- b) Superficie complessiva del mercato circa mq. 4.600
- c) superficie complessiva dei posteggi circa mq.1.900
- d) totale posteggi a carattere annuale n. 50, di cui:
 - n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (vedere planimetria);
 - n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare (vedere planimetria);
 - n. 1 riservato agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
 - n. 2 riservati ad espositori.

2. Tipologia delle strutture: trattasi di posteggi su area scoperta.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

5. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

6. Posteggi isolati a merceologie specifiche (piazze morte):

- Piazza S. Pietro (località Castana) con frequenza settimanale con lo stesso orario degli esercizi commerciali in sede fissa (L.R. 10/01 art. 13)
n. 1 alimentare di 40 mq.
- Piazza S. Pietro (località Castana) con frequenza settimanale con lo stesso orario degli esercizi commerciali in sede fissa (L.R. 10/01 art. 13)
n. 1 non alimentare di 40 mq.

- Località Scalini, con frequenza settimanale con lo stesso orario degli esercizi commerciali in sede fissa (L.R. 10/01 art. 13)
n. 1 alimentare di 40 mq.

L'assegnazione dei posteggi avverrà con le modalità indicate nella D.G.R. 2113 del 2/8/2005

Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori anche se rimangono liberi.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, nel caso i cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri imprenditori agricoli presenti al momento della spunta secondo i criteri previsti dall'art. 5, 1° comma. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
3. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
4. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'imprenditore unitamente all'azienda agricola stessa ed ai possessori del requisito di imprenditore agricolo previsto per legge.

Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente segnalato e delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

2. Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali o spazi riservati a particolari categorie di persone ed in ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi d'intervento.

Art. 8 - Descrizione della circolazione veicolare

1. Dalle ore 6,00 alle ore 15,30 è vietata la circolazione e la sosta, a pena di rimozione forzata, dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare entro le ore 8,30 per l'installazione del banco.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei posteggi liberi, a pena di rimozione forzata. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es: a seguito di sostituzione del mezzo...) solo nel caso in cui vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica stradale e transennatura locale ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio per le attività produttive devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e produttori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo l'Ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il responsabile del servizio e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non

- occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
- c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. La graduatoria di cui al precedente comma lettera a) e quella di cui alla lettera b) sono tenute dall'Ufficio Commercio per le attività produttive, sono entrambe aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti ai sensi del precedente art. 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dopo le ore 8,30 dall'incaricato.
3. L'operatore precario, prima e contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività salvo quanto previsto al punto 7;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
 - c) Al precario verrà assegnato il posteggio libero a condizione che possieda un settore merceologico affine a quello prevista dal presente piano.
6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
7. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
8. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al versamento del canone COSAP e TARSUG, in base alla dimensione del posteggio del precario, al responsabile del servizio che rilascerà apposita ricevuta.
9. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta

comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 13 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma I, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'invalidità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità che seguono nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di

- subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
 8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
 9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente come previsto dall'art 15. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
 10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 - Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. Lo scambio di posteggio tra operatori titolari di concessione dello stesso settore merceologico è consentito in ogni momento purché sia trascorso almeno un anno dal precedente trasferimento, previa notifica all'Ufficio Commercio e senza alterare la dimensione del posteggio stesso.
3. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
4. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

5. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
6. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b) anzianità di iscrizione al R.E.A.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
7. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005 (punto 2 – parte III°)

Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 4. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, anticipati, posticipati e festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune sei mesi prima della scadenza allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.
5. la concessione decennale si rinnova automaticamente allo scadere dei 10 anni.

Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dall'apposita ordinanza comunale.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento.

4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia ai passanti e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non devono sporgere più di 50 cm dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato. Nel caso in cui sporgano più di 50 cm dalla linea verticale le eventuali tende devono essere sollevate di almeno 3 metri dal suolo.
5. Le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che devono essere tra loro allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di cm 50, ad eccezione delle calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, animali da cortile ed arredamenti che possono essere appoggiati a terra, e non devono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi ed anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzino la visuale dei banchi vicini e/o dei negozi retrostanti. Le merci devono essere sempre poste a raso del perimetro del banco. Possono essere appese al perimetro esterno delle tende o alle coperture, purché il limite inferiore sia ad almeno 2,10 m dal suolo.
6. I "camerini di prova" devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei banchi interessati ed in nessun caso possono essere collocati su suolo pubblico, intralciando il passaggio dei pedoni.
7. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. I posteggi dovranno essere separati tra loro da almeno 50 cm.

Art. 17 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero della area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute

a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 - Subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.
2. Il subingresso è subordinato ad autorizzazione e la richiesta deve essere corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso al Comune.
4. La richiesta va presentata dal subentrante a pena di decadenza entro 60 gg. dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività nel caso di atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al REA.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio e può essere automaticamente rinnovata.

Art. 19 - Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità o per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi e in occasione della Sagra Patronale, può spostare temporaneamente

- la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
 3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
 4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
 5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
 6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 21 – Autorizzazioni temporanee

- 1 Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
- 2 Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali vale quanto previsto art. 23;
 - c) In occasione di festività, fiere, mercati straordinari o sagre
- 3 L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/98.
- 4 Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, purchè l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
- 5 Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'organo comunale competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 22 – Disposizioni

Per quanto non previsto art. 21 si fa riferimento alle disposizioni in quanto compatibili di cui al capitolo I°.

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sottoindicate tipologie:
 - a) autostrade;
 - b) strade extraurbane principali;
 - c) strade extraurbane secondarie;
 - d) strade di scorrimento.
2. Il commercio itinerante è in ogni caso vietato in tutte le vie e strade in cui non esista sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio in questione sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento veicolare e pedonale.

Art. 24 - Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 25 - Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 26 - Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Sanzioni

1. L'ufficio Commercio, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'eventuale sanzione accessoria, tenendo conto della recidiva.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 € a 1.000 € come previsto dalla Legge n. 3 del 16/01/03. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico per il quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
3. In caso di reiterazione della violazione al presente regolamento per 2 volte nell'arco dello stesso anno, si applicherà una sospensione relativa alla partecipazione al mercato settimanale pari a 2 giovedì consecutivi.

Art. 28 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali e delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 29 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, del D.G.R. 2/13 del 2 agosto 2005.

Art. 30 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.